

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore Rampino Alessandro

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato in forma sperimentale l'Imposta Municipale Propria con decorrenza dall'anno 2012 con conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del su indicato D. Lgs. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo D.L., stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Vista altresì la L. 228/2012;

dato atto che con deliberazione di C.C. n. 17 del 03.05.2013 venivano approvate le Aliquote Imu 2013;

Atteso che le aliquote, come indicato nei c. 6, 7, 8 e 9, art. 13, stesso D.L. 201/2011, sono previste nelle seguenti misure:

- Aliquota base pari allo 0,76 % (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali)
- Aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali)
- Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (con possibilità di variazione in diminuzione sino allo 0,1%);

Rilevato che l'art. 13 del D.L. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

Che erroneamente, per un mero errore materiale di trascrizione, nella deliberazione sopracitata le aliquote sono state espresse in percentuale anziché in migliaia;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 6697 del 05.07.2013 (la quale tra l'altro non ha rilevato problemi relativamente alla erronea indicazione delle percentuali) la quale richiede di rettificare due fattispecie relative all'aliquota ridotta e detrazione relativamente all'ex coniuge non assegnatario della casa coniugale e per quanto riguardante la maggiorazione prevista per figli di età minore a 26 anni;

Ritenuto, in conseguenza, prevedere la relativa rettifica e precisazione specificando che le aliquote Imu per l'anno 2013 sono le seguenti:

- a) 10,00 %° aliquota di base;
- b) 3,5%° per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- c) 3,5%° per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;

d) 3,5 per mille Aliquota per la ex casa coniugale, e pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

e) 3,5%° alla unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

f) 10,6%° Impianti di produzione energia fotovoltaica

Visto l'art.13 del D. Lgs. n.201/2011, convertito in legge 214/2011;

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

Visto il Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 29.05.2012

Visti i commi 156 e 169 dell' art. 1 della Legge 296/2006;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli:

- di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile di servizio;
 - di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio di ragioneria;
- Sentiti** gli interventi e preso atto dei fatti di cui al processo verbale della seduta da porre agli atti;

Con n° 14 voti favorevoli, (il gruppo di maggioranza + Serinelli B., Creti, Romano, Spedicati) e n° 2 astenuti (**Nicolardi, Serinelli N.**);

D E L I B E R A

1) Di rettificare l'errore materiale riscontrato nella deliberazione di CC. n. 17 del 03.05.2013 determinando per l'esercizio 2013 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria in questo Comune:

a) 10,00 per mille Aliquota di base

b) 3,5 per mille Aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze

c) 3,5 per mille Aliquota per le unità immobiliari, e pertinenze, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;

d) 3,5 per mille Aliquota per la ex casa coniugale, e pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

e) 3,5 per mille alla unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

f) 10,6 per mille Impianti di produzione energia fotovoltaica

2) Di confermare le seguenti Detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2013:

a) Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi residenti e che dimorano abitualmente, con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non

superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

b) Euro 200,00 alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c) Euro 200,00 alla ex casa coniugale, unitamente alle pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

d) Euro 200,00 alla unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

3) Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del Comma 15, art. 13 D.L. 201/2011.

4) Di dichiarare la presente urgente e immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con separata e medesima votazione.